

REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1 - L'anno sociale e l'anno finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 2 - Le domande di ammissione dei nuovi Soci vanno indirizzate al Presidente e debbono essere corredate dei principali dati professionali e scientifici, oltre che anagrafici, del richiedente.

Le domande possono essere inviate anche per e-mail.

ART. 3 - A giudizio del Consiglio Direttivo ogni deliberazione può essere sottoposta ai Soci per lettera o per e-mail o in Assemblea, ad eccezione delle variazioni dello Statuto che debbono essere, in ogni caso, approvate dall'Assemblea.

Debbono trascorrere almeno 30 (trenta) giorni tra la data di spedizione delle schede da parte della Segreteria e il termine di scadenza per la restituzione delle medesime con il voto.

Qualora si rendesse necessaria una proroga di tale termine, essa deve essere comunicata per lettera o e-mail, in tempo utile, a tutti i Soci.

Delle operazioni di spoglio delle schede deve essere tenuto verbale a disposizione dei Soci.

Il risultato di tutte le votazioni deve essere portato a conoscenza dei Soci anche per e-mail.

Il Presidente potrà chiedere all'Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque argomento eccetto che per:

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

b) le proposte di radiazione dei Soci;

c) le modificazioni dello Statuto che dovranno essere votate per iscritto e con voto segreto.

ART. 4 - L'ordine del giorno dell'Assemblea e delle riunioni scientifiche dovrà essere inviato ai Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 11 dello Statuto per ciò che riguarda le modificazioni del medesimo.

Nella lettera di convocazione dell'Assemblea e delle riunioni scientifiche sarà sempre specificato il luogo e la data della seconda convocazione, qualora non si raggiungano le maggioranze stabilite dalla legge in prima convocazione.

La convocazione può essere inviata anche per e-mail.

ART. 5 - In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del mandato, la presidenza viene assunta interinalmente dal Vice-Presidente, fino alle successive elezioni.

ART. 6 - In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario-Tesoriere, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in carica, fino alle successive elezioni.

ART. 7 - Sono eleggibili alle cariche Sociali solo i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Le elezioni a tali cariche vengono effettuate con votazione per iscritto e segreta su scheda controfirmata dal Segretario.

ART. 8 - *Le quote di associazione annuale sono stabilite dall'Assemblea dei Soci.*

ART. 9 - *Il Consiglio Direttivo nomina un redattore-direttore responsabile delle pubblicazioni della Spes.*

ART. 10 - *Il Segretario-Tesoriere redige e conserva gli atti della Spes, riscuote le quote associative e amministra il patrimonio e la cassa della Spes, cassa che si intende depositata su C.C. postale, o di un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo, intestato alla Spes o, per essa, al Presidente o al Segretario-Tesoriere.*

Il Segretario-Tesoriere ha a disposizione e amministra una piccola somma per le spese di ordinaria amministrazione.

ART. 11 - *L'Assemblea elegge tra i Soci 3 (tre) Revisori dei Conti più 2 (due) supplenti per l'esame del bilancio consuntivo.*

ART. 12 - *L'Assemblea elegge tra i Soci un Collegio di Probi Viri composto di 3 (tre) membri più 2 (due) supplenti.*

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri del Collegio stesso.

Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, di accogliere i ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra Soci e gli organi della Spes e di proporre la radiazione dei Soci che siano stati deferiti al Collegio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto.

ART. 13 - *Convegni e seminari della Spes sono tenuti secondo i tempi e le modalità prese nelle delibere del Consiglio Direttivo.*

ART. 14 - *Le spese per far fronte alle attività della Spes è sufficiente che siano documentate da dichiarazioni di prestazioni d'opera con relativo costo. L'autenticità della dichiarazione e del costo dell'opera sarà accertata dal Segretario-Tesoriere.*

ART. 15 - *Per quanto non specificatamente precisato nel presente Regolamento Generale si fa riferimento alle consuetudini e alle norme in materia di associazioni a carattere scientifico-culturale.*